



**ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI
DELL'ART. 54, COMMA 4, D.LGS. 50/16 PER LO SVOGLIMENTO DEI SERVIZI
DI FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO MATERIALE
SCENICO E MATERIALE VARIO**

CIG 9937222702

Stipulato a Parma, l'anno 2023, questo giorno _____, del mese di _____,

TRA

Fondazione Teatro Regio di Parma (P.IVA 02208060349), con sede legale in Parma, alla Strada Garibaldi, n. 16/a, in persona del Sovrintendente, M° Luciano Messi (di seguito, anche la "FONDAZIONE"),

- da una parte -

e

_____ con sede legale in _____, _____, P.Iva _____, rappresentata da _____ (di seguito, anche "APPALTATORE"),

e

_____ con sede legale in _____, _____, P.Iva _____, rappresentata da _____ (di seguito, anche "APPALTATORE"),

e

_____ con sede legale in _____, _____, P.Iva _____, rappresentata da _____ (di seguito, anche "APPALTATORE"),

e

_____ con sede legale in _____, _____, P.Iva _____, rappresentata da _____ (di seguito, anche "APPALTATORE"),

- dall'altra -



(di seguito, Teatro Regio e gli APPALTATORI, anche le “Parti” o i “Contraenti” ovvero, singolarmente, ma indistintamente, la “Parte” o il “Contraente”)

premessso che

- a. FONDAZIONE persegue lo scopo di promuovere l’arte e la cultura, teatrale, musicale e dello spettacolo in genere, nonché l’educazione musicale della collettività;
- b. FONDAZIONE, a seguito di indizione di procedura ai sensi dell’art. 54, comma 4 del d.lgs. 50/16, ha individuato più operatori economici con i quali concludere il presente Accordo Quadro per lo svolgimento del servizio in epigrafe descritto;

**Tanto premesso, tra le Parti
si conviene e si stipula quanto segue.**

Articolo 1

Oggetto e modalità di svolgimento del servizio

- 1.1 L’Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di facchinaggio in favore di FONDAZIONE meglio descritto all’Allegato 1 (Capitolato speciale del servizio).
- 1.2 Con riferimento alle quantità totali oggetto del presente Accordo, si precisa che trattasi di una stima del fabbisogno sulla base delle attuali esigenze di FONDAZIONE. Tali quantità non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che ogni Appaltatore si impegna a prestare i servizi sino a concorrenza dell’importo massimo stabilito, come definito nei documenti di gara. I quantitativi effettivi da fornire da parte del singolo Appaltatore saranno quelli indicati nei distinti ordinativi o contratti attuativi di cui al presente contratto (di seguito “Accordo Quadro”).
- 1.3 Il servizio dovrà essere caratterizzato dalla massima serietà e professionalità, capacità progettuale, tecnica e gestionale.
- 1.4 Per l’Accordo Quadro il codice identificativo gara, denominato CIG “*padre*”, è il seguente 9937222702.
- 1.5 I CIG relativi agli ordinativi e contratti attuativi del presente Accordo Quadro consisteranno in CIG “*derivati*”, volti ad identificare i singoli accordi conclusi in base all’Accordo Quadro stesso.



1.6 Al momento della accettazione dei singoli ordinativi o contratti attuativi l'Appaltatore dichiarerà di conoscere le condizioni pattuite in sede di procedura di affidamento e ogni altra circostanza che interessi i servizi di cui in oggetto.

1.7 L'Accordo Quadro e gli eventuali atti modificativi/integrativi sono stipulati in forma di scrittura privata, mentre i relativi contratti attuativi avranno la forma di scrittura privata o di scambio di lettere commerciali, anche a mezzo email o PEC.

Articolo 2

Inizio e durata dell'Accordo Quadro

2.1 L'Accordo Quadro ha una durata complessiva di 18 mesi dalla data del suo avvio e prevede la predisposizione di singoli ordinativi o contratti attuativi, con cadenza variabile, a seconda delle specifiche esigenze, che indicheranno la tipologia e l'entità delle prestazioni richieste, nonché la tempistica di svolgimento delle attività.

Articolo 3

Oneri a carico dell'Affidatario

3.1 L'AFFIDATARIO si impegna ed obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro affidategli con correttezza, buona fede e con la diligenza e perizia richieste dalla natura delle medesime, ossia nel rispetto dei canoni di elevata qualità tecnica e dei criteri di buona pratica.

3.2 Sono a carico dell'AFFIDATARIO, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali stabiliti, tutti gli oneri, i rischi e le spese relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, nonché ogni attività e fornitura che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché i connessi oneri assicurativi. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra resteranno ad esclusivo carico dell'AFFIDATARIO.

3.3 L'AFFIDATARIO, inoltre, dovrà:

- a) eseguire i servizi per mezzo di personale adeguatamente qualificato e formato, verso il quale l'AFFIDATARIO si impegna ad assolvere tutti gli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali;

- b) individuare quantitativamente e qualitativamente le risorse professionali e materiali necessarie all'esecuzione delle attività;
 - c) occuparsi dell'organizzazione, coordinamento e direzione dei servizi ed attività.
 - d) eseguire le attività presso i propri locali, con materiali e attrezzature a proprio carico, adeguati e rispondenti alle norme applicabili di tempo in tempo vigenti.
 - e) assolvere correttamente, per il proprio personale impiegato, gli obblighi retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona, esonerando espressamente la FONDAZIONE da ogni responsabilità civile ed amministrativa;
 - f) Assolvere tutti gli oneri relativi alla formazione ed alla idoneità tecnico-professionale (Allegato XVII D.Lgs 81/08) degli addetti che presteranno la propria attività presso i locali dove Fondazione opera.
 - g) rilasciare a FONDAZIONE il modello DURC in corso di validità, oppure, ove necessario, fornire dichiarazione da cui si evinca che il rimanente personale coinvolto non è soggetto a richiesta di presentazione del certificato di agibilità INPS, esonerando espressamente la FONDAZIONE da ogni responsabilità civile ed amministrativa;
 - h) rispettare e far rispettare le norme di condotta adottate da FONDAZIONE con il proprio "Codice Etico" e con il "Codice di Condotta adottato per contrastare le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro" reperibili sul suo sito internet istituzionale "www.teatroregioparma.it/amministrazione-trasparente/", che l'Appaltatore dichiara di aver visionato, di ben conoscere e di attenersi;
- 3.4** Le Parti si danno atto e convengono che l'Appaltatore sarà responsabile, in via esclusiva, nei confronti di FONDAZIONE, per l'attività svolta da tutti i propri dipendenti, collaboratori etc., impegnandosi, sin d'ora, a manlevare e tenere indenne la FONDAZIONE da qualsivoglia pregiudizio, danno, indennizzo o spesa derivante da domande, reclami, pretese ed azioni di terzi, in relazione alle attività attinenti e/o connesse all'Accordo Quadro, sempre che tali domande, reclami, pretese ed azioni non dipendano da fatto o colpa grave della stessa FONDAZIONE.

Articolo 4

Oneri a carico di Fondazione

4.1 FONDAZIONE si impegna a:

- a) Fornire l'adeguato coordinamento fra il personale dell'Appaltatore e il referente di Fondazione o un suo incaricato, in modo da garantire il corretto svolgimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro;



- b) inviare gli ordinativi con il massimo anticipo possibile rispetto al termine di consegna.

Articolo 5

Ammontare dell'Accordo Quadro e pagamenti

- 5.1** L'importo massimo previsto dell'Accordo Quadro per l'espletamento delle attività di cui all'oggetto, comprensivo di qualsiasi onere connesso all'esecuzione delle medesime a regola d'arte, ammonta complessivamente ad € 210.000,00 oltre IVA di legge, per l'intero periodo contrattuale di diciotto mesi.
- 5.2** Tale importo complessivo non vincola FONDAZIONE, che si riserva di ordinare le attività di volta in volta secondo le necessità, sino alla concorrenza dell'importo medesimo. Pertanto, l'esatto ammontare del servizio sarà quello risultante dalle prestazioni effettivamente eseguite.
- 5.3** Sarà facoltà di FONDAZIONE scegliere di volta in volta quali servizi commissionare e in quale quantità, fino al raggiungimento dell'importo dell'Accordo Quadro.
- 5.4** Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Accordo Quadro non venisse esaurito nel tempo massimo stabilito per la validità del medesimo, gli operatori economici non avranno diritto ad alcun compenso oltre a quello relativo ai servizi effettivamente eseguiti.
- 5.5** Potranno essere richieste, per ragioni organizzative/gestionali da parte di Fondazione, modifiche nell'espletamento del servizio di cui sopra, nei limiti di legittimità di cui al d.lgs. 36/23.
- 5.6** Il pagamento del corrispettivo per ciascun ordinativo verrà effettuato da FONDAZIONE a mezzo bonifico bancario a 30 gg data fattura, previa ricezione di regolare fattura, che dovrà essere emessa secondo le indicazioni seguenti, alle coordinate che verranno comunicate dall'Appaltatore.
- 5.7** Ai fini della corretta emissione della fattura elettronica, FONDAZIONE dichiara:
- a. che il suo codice destinatario è "USAL8PV";
 - b. di essere soggetto al regime di "split payment" (ex. art. 17, DPR 633/72), la fattura emessa dall'Appaltatore dovrà riportare, oltre alla consueta indicazione della base imponibile e dell'Iva di legge, la dicitura "scissione dei pagamenti - dell'art. 17 ter DPR 633/1972"; in tal senso, Teatro Regio effettuerà il pagamento del solo importo imponibile, provvedendo al versamento della relativa Iva direttamente all'Erario;



- c. la procedura di cui al punto precedente non si applica alle associazioni soggette al regime forfettario ex lege 398/91, in tal caso il Teatro Regio effettuerà il pagamento del totale della fattura.
- d. La fattura dovrà contenere il numero di CIG dell'ordine approvato di cui al punto 6.2

5.8 Le Parti si danno atto e convengono che FONDAZIONE potrà sospendere il pagamento del corrispettivo in caso di mancato ricevimento del DURC dell'Appaltatore e/o in caso di irregolarità del predetto documento.

Articolo 6

Modalità di esecuzione

- 6.1** L'esecuzione delle singole prestazioni sarà preceduta dall'individuazione dell'affidatario di ciascuna di esse, secondo le specifiche del presente articolo.
- 6.2** Ogni prestazione di cui al presente Accordo Quadro sarà oggetto di ordinativo o attuativo specifico, da affidare ad uno degli Appaltatori aderenti al presente accordo quadro secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:
- a. con riapertura del confronto competitivo secondo le modalità di cui all'art. 54 del d.lgs. 50/16;
 - b. secondo le modalità di cui al vigente Regolamento adottato da FONDAZIONE per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, in base alle soglie ivi individuate e nel rigoroso rispetto dei principi in esso contenuti, con particolare riferimento al principio di rotazione.
- 6.3** Alla individuazione dell'Appaltatore affidatario della singola prestazione farà seguito l'invio, da parte del RUP, di una richiesta (ordinativo) contenente le informazioni dei servizi di cui si richiede la realizzazione.
- 6.4** L'ordinativo dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
- CIG derivato;
 - Oggetto del servizio e caratteristiche dello stesso;
 - Durata delle attività richieste;
 - Importo di spesa al netto di IVA di legge;
 - Sede e tempi di svolgimento del servizio.
- 6.5** L'Appaltatore affidatario dovrà dare tempestivo riscontro dell'avvenuta ricezione della richiesta entro e non oltre 1 giorno lavorativo decorrente dal ricevimento della stessa.



6.6 Nell'ipotesi di mancato riscontro nei tempi previsti, FONDAZIONE procederà con lo scorrimento della graduatoria o, in assenza di essa, con le modalità di cui al precedente art. 6.2.

6.7 Per i servizi di particolare complessità potrà essere richiesta, da parte del RUP, una apposita riunione di coordinamento finalizzata a concordare le modalità di esecuzione delle attività.

Art. 7

Controlli in fase di esecuzione

8.1 FONDAZIONE effettuerà le verifiche in corso di esecuzione per mezzo del RUP, il quale si occuperà di sovrintendere e vigilare sull'andamento e la regolarità del servizio.

8.2 Il RUP terrà i rapporti con il personale individuato dall'AFFIDATARIO per ogni esigenza operativa connessa all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 8

Disposizioni e adempimenti in materia di sicurezza

10.1 Trattandosi di servizio da svolgere nei locali di Fondazione, si rende necessaria la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art. 26. Pertanto per ciascun servizio verranno valutati e valorizzati gli oneri per la sicurezza da interferenze.

Articolo 9

Recesso e risoluzione

11.1 Fondazione potrà recedere dal presente Accordo Quadro in qualsiasi momento prima della scadenza ai sensi dell'art. 1671 c.c., tenendo indenne gli Appaltatori delle spese sostenute debitamente documentate.

11.2 FONDAZIONE si riserva di procedere con la risoluzione parziale del presente Accordo Quadro (quindi nei confronti di uno o di alcuni tra gli Appaltatori) nei seguenti casi:

- qualora l'Appaltatore incorra nella stessa violazione per più di due volte nello stesso trimestre;
- a seguito di ritardi nella esecuzione dei servizi per due volte nello stesso trimestre;
- impiego di subappaltatori senza autorizzazione della Stazione appaltante;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi di riferimento;



- ingiustificata sospensione del servizio;
- gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

Articolo 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

12.1 Ogni Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 136/2010 e si impegna a dare immediata comunicazione alla FONDAZIONE e alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento a tali obblighi da parte di proprie controparti contrattuali.

Articolo 13

Penali

13.1 Per inosservanza dei termini massimi indicati sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, ad insindacabile giudizio di FONDAZIONE, una penale pari all'1 ‰ - uno per mille - dell'ammontare netto contrattuale relativo al servizio non correttamente adempiuto del contratto attuativo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Non si applicano le penali nel caso di ritardi o disfunzioni dovuti a cause di forza maggiore o a caso fortuito.

Art.14

Cessione di contratto

14.1 È vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi o degli ordinativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 15

Spese di contratto

15.1 Le spese di bollo, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione dell'Accordo Quadro, nonché le spese di bollo dei contratti attuativi se dovute, saranno interamente a carico dell'Appaltatore.



Articolo 16

Trattamento dei dati personali

- 16.1** Le Parti dichiarano reciprocamente che i dati personali dalle medesime acquisiti, per dare corso agli obblighi stabiliti dal presente contratto, saranno trattati nel rispetto dei principi posti dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679. A tal fine, le Parti dichiarano di essersi scambiati reciprocamente, in forma orale, le informazioni previste dall'art. 13 del predetto Regolamento.
- 16.2** Con riferimento ai dati personali afferenti il Personale in oggetto, contenuti nella documentazione richiesta da FONDAZIONE in base all'art. 3, l'Appaltatore, nella sua qualità di "Titolare dei dati" designa FONDAZIONE "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento, meglio individuati nell'Allegato B, nonché alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

Articolo 17

Disposizioni finali

- 17.1** Qualsiasi comunicazione tra le Parti, prevista o richiesta o comunque necessaria in relazione all'Accordo Quadro, dovrà essere effettuata per iscritto ed in lingua italiana e, salvo ove diversamente previsto, si intenderà correttamente eseguita se consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata a.r., tramite corriere o a mezzo posta elettronica, ai seguenti indirizzi:

- se a FONDAZIONE:

FONDAZIONE Teatro Regio di Parma
Strada Garibaldi, n. 16/a
43121 Parma

Fax: 0039 0521 206156

Uff. amministrazione: amministrazione@teatroregioparma.it

Pec: FONDAZIONEteatroregioparma@pec.it

- se all'Appaltatore:

ovvero, presso i diversi recapiti che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio a ogni fine relativo all'Accordo Quadro, ivi compreso quello di eventuali notificazioni o comunicazioni da effettuarsi nel corso, ovvero comunque in relazione a procedimenti giudiziari (ivi incluse eventuali procedure esecutive), derivanti dal, o relativi al, Accordo Quadro.

17.2 Qualsiasi modifica all'Accordo Quadro non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto, firmato da tutte le Parti.

17.3 Le Parti convengono di mantenere strettamente riservati e confidenziali il Contratto, nonché qualsiasi informazione che le Parti si siano scambiate o abbiano appreso nel corso delle trattative concernenti l'Accordo Quadro, salvo che le medesime siano già state rese note al pubblico nell'ambito delle comunicazioni e degli avvisi previsti dalla legge o dall'Accordo Quadro. La divulgazione di tali informazioni a terzi ad opera di una delle Parti sarà consentita, previa autorizzazione scritta delle altre Parti, solo nella misura in cui sia indispensabile per il corretto adempimento dell'Accordo Quadro, fatta eccezione per le comunicazioni dovute all'adempimento di obblighi inderogabili di legge o a richieste dell'autorità.

Articolo 18

Legge regolatrice e foro competente

18.1 L'Accordo Quadro e gli accordi da esso derivati sono regolati dalla, e interpretati alla stregua della, legge italiana.

18.2 Per qualsiasi controversia inerente all'esecuzione, l'interpretazione, l'applicazione e/o la validità dell'Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il Foro di Parma.

Articolo 19

Allegati

19.1 Vengono allegati all'Accordo Quadro, per farne parte integrante e sostanziale, secondo quanto previsto al precedente Articolo 1, i seguenti documenti:

<i>Id.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Riferimento</i>
<i>1</i>	<i>Capitolato descrittivo dei servizi</i>	



TEATRO
REGIO
PARMA
FONDAZIONE

2		
3		

Letto, confermato e sottoscritto.

Fondazione Teatro Regio di Parma

L’AFFIDATARIO
